COMUNE DI MEDOLLA

(Provincia di Modena)
Viale Rimembranze 19- 41036 MEDOLLA Tel. 0535/53811 - Fax 0535/53809
C/C 14772412 – C.F. 00263540361

Ordinanza n. 181/2014 Medolla, 02/10/2014

Ripristino cimitero della frazione di Camurana a seguito dei danni subiti a causa dei sismi del maggio 2012 – Traslazione di cadaveri, resti mortali e ceneri - Provvedimenti.

IL SINDACO

Premesso che tra i gravi danni causati dai terremoti del maggio 2012 figurano anche quelli a buona parte del cimitero della frazione di Camurana ed, in particolare, alle arcate ubicate nella parte di fronte all'ingresso e contigue laterali (arcate dalla n. 1 destra ponente alla n. 19 destra ponente comprese e dall'arcata n. 1 sinistra ponente alla n. 16 sinistra ponente comprese), con meccanismi di ribaltamento delle pareti verso l'esterno e, nonostante il tempestivo puntellamento, presenza nelle pareti di evidenti fessurazioni e "fuori piombo" tali da compromettere la stabilità della struttura;

Considerato che la compromissione strutturale delle suddette porzioni del cimitero di Camurana determina la necessità di interventi edilizi di restauro o demolizione-ricostruzione per evitarne il crollo con conseguenti ed evidenti gravi rischi igienico-sanitari;

Vista la comunicazione prot. AUSL 29697 del 12/4/2014, prot. com.le 4408 del 12/4/2014, con cui si invitava l'Amministrazione Comunale ad effettuare un progetto di messa in sicurezza con un eventuale piano di spostamento dei feretri più direttamente interessati dai crolli da concordare con i servizio preposto AUSL;

Dato atto che:

- ad oggi è stato concesso il contributo economico per la realizzazione di un primo stralcio dei lavori edilizi, stralcio che riguarda la parte più danneggiata;
- per le parti non oggetto di tale primo stralcio di lavori, l'Amministrazione Comunale ha cercato una soluzione che consenta l'immediata visitabilità delle sepolture da parte dei cittadini ottenendo i finanziamenti necessari per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza che consentano tale immediata visitabilità;
- per realizzare gli interventi edilizi definitivi si rende necessario traslare tutte le salme, i resti mortali e le urne cinerarie presenti nella parte danneggiata;
- sono stati ottenuti i finanziamenti per la costruzione di loculi temporanei dove traslare provvisoriamente le salme in questione, in quanto i loculi attualmente vuoti e non concessionati nei cimiteri del comune si ritiene debbano essere mantenuti a disposizione per garantire le nuove sepolture dei prossimi anni, anche in considerazione del fatto che si tratterà di lavori di lunga e incerta durata sia per la loro complessità sia perché ad oggi solo parzialmente finanziati dalla struttura commissariale;
- la traslazione dovrà anch'essa essere realizzata per stralci come i lavori edili, essendo stato concesso un contributo che consente la costruzione di una parte del totale dei loculi oggetto dell'intervento e quindi è inevitabile la rotazione;
- anche per la parte oggetto di immediato intervento si è resa necessaria la messa in sicurezza per garantire che le operazioni di traslazione avvengano in sicurezza ai sensi delle vigenti normative in materia;

Considerato che il danneggiamento dei muri ha causato la rottura di alcune lapidi, che in ogni caso nello smontaggio delle lapidi originarie si possono verificare ulteriori rotture, che per le

sopravvenute normative la dimensione dei loculi è diversa da quella dei loculi danneggiati e che quindi con ogni probabilità non sarà possibile il riutilizzo delle lapidi esistenti; conseguentemente si renderà necessaria la sostituzione delle lapidi stesse con costi a carico del concessionario, foto, scritte e accessori compresi;

Ritenuto, in caso di non fedele ricostruzione, di prevedere una tipologia di lapide standard (es. lapide borchiata) per i loculi provvisori ed i definitivi in modo che la nuova lapide vada bene sia prima per il loculo provvisorio che poi per quello definitivo;

Dato atto che non è ancora stato possibile individuare con certezza il tipo di intervento se di restauro dell'esistente o di demolizione con successiva fedele o non fedele ricostruzione del cimitero in quanto è in corso la predisposizione del progetto e nel frattempo la Soprintendenza Regionale per i beni culturali e paesaggistici ha posto il vincolo di tutela;

Preso atto che in caso di demolizione, il necessario rispetto delle attuali cogenti normative costruttive antisismiche, igienico-sanitarie e di sicurezza potrebbero determinare più o meno significative variazioni del numero o dislocazione dei loculi e/o delle arcate anche di famiglia;

Preso atto che, per contro, un eventuale intervento di restauro avrebbe costi molto maggiori della demolizione e ricostruzione per cui, a meno di una espressa imposizione da parte della Soprintendenza per i beni artistici e culturali, il restauro sarebbe contrario all'interesse pubblico in quanto molto più dispendioso e di difficile finanziabilità;

Ritenuto necessario, nell'incertezza del tipo di intervento edilizio, definire preventivamente i criteri di riassegnazione dei loculi in caso di non fedele ricostruzione che determini un cambiamento del numero e/o della disposizione dei loculi;

Ritenuto altresì necessario prevedere preventivamente il criterio di collocazione nei loculi temporanei che per forza di cose non potrà essere uguale alla disposizione nei loculi concessionati in quanto le arcate danneggiate hanno sei file in altezza mentre i loculi temporanei/provvisori non potranno avere più di quattro file in altezza;

Valutata l'esigenza di informare preventivamente i concessionari/famigliari interessati dalle suddette traslazioni e di dare la disponibilità ad incontri di ulteriore chiarimento;

Ritenuto necessario procedere subito, nonostante le incertezze sul progetto, all'incontro con i concessionari/famigliari dei defunti essendo, ora e fino al 31/12/2014, disponibili risorse economiche da terremoto per personale aggiuntivo da adibire alla gestione degli incontri e acquisizione della documentazione e quant'altro necessario in aggiunta al personale dell'Ufficio Servizi Demografici, che sarà impegnato anche per le imminenti elezioni regionali;

Dato atto che sussistono nelle parti danneggiate su cui bisognerà intervenire arcate di famiglia;

Ritenuto, in considerazione del fatto che l'ossario del cimitero di Camurana risulta attualmente inaccessibile in quanto collocato sotto la chiesetta inagibile e che la chiesetta sarà anch'essa oggetto dei lavori edili, di dover trovare una collocazione temporanea alle ossa contenute nell'ossario ed a quelle che si rendesse necessario depositarvi a seguito delle operazioni di traslazione o su espressa richiesta dei familiari o per disinteresse degli stessi;

Valutata la delicatezza di tale operazione, che riguarda cadaveri, resti mortali e ceneri pari a circa la metà di quanto ospitato nell'intero cimitero, da trasferire provvisoriamente e per stralci successivi con oneri a carico dell'Amministrazione comunale in loculi temporanei appositamente costruiti in attesa dell'esecuzione dei lavori sopra menzionati, la cui tempistica non è al momento definibile essendo legata all'erogazione dei finanziamenti pubblici connessi alla ricostruzione post-terremoto;

- Considerato che il concessionario può rinunciare al loculo ai sensi dell'art. 55 del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria, con rimborso calcolato sul prezzo corrente d'acquisto;
- Visti gli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000;
- Visto lo Statuto comunale;

ORDINA

1 – la traslazione nei loculi provvisori dei cadaveri, resti mortali e ceneri ospitati presso il cimitero di Camurana nei loculi, con concessione in corso di validità, delle arcate ubicate nella parte di

fronte all'ingresso e contigue laterali, ossia arcate dalla n. 1 destra ponente alla n. 19 destra ponente comprese e dall'arcata n. 1 sinistra ponente alla n. 16 sinistra ponente comprese, da completarsi nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i finanziamenti, gli interventi e le operazioni da eseguire, al fine di evitare crolli con conseguenti gravi rischi igienico-sanitari e di consentire l'esecuzione dei lavori per il pieno ripristino delle strutture; la traslazione dovrà avvenire per stralci con tempistica e quantità da definire di volta in volta secondo gli stralci e la tempistica dei lavori edilizi fino al completo restauro o ricostruzione delle parti danneggiate del cimitero; alle traslazioni nei loculi provvisori si procederà arcata per arcata, iniziando dal basso verso l'alto da sinistra a destra e con collocazione nei loculi temporanei con le stesse modalità;
2 – in caso di restauro dell'esistente, il riposizionamento dei defunti, per cui i concessionari/familiari non abbiano disposto diversamente, nei loculi originari;
3- in caso di ricostruzione non fedele con variazione del numero dei loculi rispetto all'esistente, il concessionario potrà scegliere tra la rinuncia al loculo con rimborso stabilito dall'art. 55 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria ed applicazione di quanto stabilito alla successiva lett. B), oppure in alternativa ottenimento di altro loculo deciso dall'Amministrazizone tra quelli disponibili con concessione per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o concessione perpetua qualora lo fosse l'originaria;
4 – di riservare alcuni loculi provvisori/temporanei da destinare ad ossario del cimitero di Camurana con traslazione delle ossa presenti sotto la chiesetta e di quelle che si rendesse necessario depositarvi a seguito delle operazioni di traslazione o su espressa richiesta dei familiari o per disinteresse degli stessi, fino al completo ripristino dell'ossario sotto la chiesetta;
5 - la traslazione di ulteriori cadaveri e resti mortali per i quali, in epoche successive, si rendesse necessaria la rimozione per comprovate ragioni igienico-sanitarie o inerenti la stabilità degli edifici, l'incolumità pubblica o le esigenze inerenti le opere di recupero dei fabbricati;
6 – di concordare con il preposto servizio AUSL il piano delle traslazioni per stralci, quando ci saranno le condizioni per procedere;

DISPONE

1 – di contattare ed incontrare su richiesta a breve e comunque entro il 31/12/2014, preventivamente e singolarmente, i parenti interessati dalla traslazione dei cadaveri, resti mortali e ceneri ed i concessionari dei rispettivi loculi, fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità a rintracciarli, al fine di consentir loro di scegliere la soluzione preferita tra quelle di seguito individuate, e di dare tempestiva comunicazione alla collettività, tramite i mezzi informativi a disposizione, delle azioni che si intendono intraprendere in esecuzione della presente ordinanza; le famiglie ed i concessionari contattati potranno dichiarare in sede di incontro volontà diverse da quella del mantenimento della concessione e dello stato in cui si trova quanto contenuto nel loculo, scegliendo tra quelle sottoindicate o, in caso di indisponibilità all'incontro, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del Comune; in mancanza di tale comunicazione, e comunque scaduto il termine del 31 dicembre 2014 senza avere ricevuto riscontro dai familiari/concessionari, si darà comunque corso alle operazioni di traslazione temporanea disposte con la presente ordinanza dando comunicazione preventiva agli stessi del giorno in cui avverrà l'operazione di traslazione del proprio familiare;
2 – di proporre ai parenti/concessionari dei defunti in questione, le seguenti soluzioni alternative:

A) ***Mantenimento della titolarità della concessione del loculo***:

traslazione nel loculo temporaneo di salme, resti mortali o ceneri contenuti nel loculo originario per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori edilizi con successivo ritorno nel loculo concessionato ultimato, con inserimento qualora necessario della bara originaria in apposito contenitore o, qualora strettamente necessario per rottura della bara originaria, raccolta dei resti mortali in apposito contenitore, il tutto a spese dell'Amministrazione comunale compreso lo smontaggio della lapide originaria.
Rimangono a carico del concessionario tutte le spese per quanto non espressamente previsto nel precedente periodo, comprese quelle di un'eventuale cremazione, e qualsiasi altra operazione anche quelle riguardanti le lapidi, epigrafi, monumenti sepolcrali, ecc. (acquisto nuova lapide,

predisposizione con foto, scritte e accessori, suoi successivi montaggi e smontaggi ecc.). In caso di inadempimento si applica quanto previsto dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.

*B) **Retrocessione dalla concessione per rinuncia al loculo con rimborso***

Rinuncia alla concessione del loculo con rimborso ai sensi dell'art. 55 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria calcolato sul prezzo corrente di concessione, estumulazione della salma da destinare o alla riduzione in resti quando possibile o all'ossario comune o alla inumazione a terra per 5 anni in apposito campo di rotazione individuato dall'Ente, sulla base delle disponibilità nel cimitero di Camurana o alla cremazione; dopo la riduzione in resti o la cremazione, la cassettina o l'urna potranno essere tumulate o in un'altra sepoltura a disposizione dei familiari o in apposita celletta in nuova concessione a carico dei richiedenti in base al vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Con riferimento alla suddetta retrocessione, saranno a carico dell'Amministrazione Comunale le spese di estumulazione della salma, l'eventuale riduzione in resti con fornitura della cassettina metallica e, ove necessario, l'inumazione a terra, compreso lo smontaggio della lapide originaria.

Rimangono a carico del concessionario tutte le spese per quanto non espressamente previsto nel precedente periodo, comprese quelle di un'eventuale cremazione e qualsiasi altra operazione anche quelle riguardante le lapidi, epigrafi, monumenti sepolcrali, ecc. (acquisto nuova lapide, predisposizione con foto scritte e accessori, suoi successivi montaggi e smontaggi ecc.) In caso di inadempimento si applica quanto previsto dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.

*C) **Dichiarazione di disinteresse***

Qualora, in caso di scadenza della concessione senza rinnovo o di rinuncia alla stessa, i concessionari o eredi dichiarassero il proprio disinteresse a quanto contenuto nel loculo, i resti mortali saranno deposti nell'ossario comune o, in caso di salma indecomposta, inumati in campo di rotazione senza nessuna spesa a carico del dichiarante.

3 – **Lapidi e lampade votive**

L'Amministrazione Comunale si fa carico dello smontaggio della lapide originaria per poter eseguire la traslazione nel loculo temporaneo.

Rimangono a carico del concessionario l'acquisto e montaggio delle lapidi nuove dei loculi temporanei da trasferire poi sui loculi definitivi, dello smontaggio della lapide dal loculo temporaneo e rimontaggio sul loculo definitivo, lo smontaggio di foto, epigrafi ed accessori dalla lapide originaria e la predisposizione sulle lapidi nuove delle epigrafi, foto e accessori.

Le lampade votive, ove attive, rimarranno accese nei loculi esistenti fino alla traslazione dei defunti e si accenderanno nei loculi temporanei con l'ingresso dei defunti, per cui verrà mantenuto il pagamento del canone annuale.

4- per familiari o parenti si intendono parenti o affini fino al 6° (sesto) grado compreso rispetto al concessionario ai sensi degli artt. 77 Cod. Civ. e 41 comma 3 vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.

ORDINA

- Agli uffici preposti di dare esecuzione alla presente ordinanza.
- di inviare la presente ordinanza all'AUSL per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari
- di pubblicare la presente ordinanza all'albo pretorio informatico dell'Ente fino al 31/12/2016

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla ricezione o entro 120 giorni al Capo dello Stato.

COMUNE DI MEDOLLA

IL SINDACO
(Molinari Dott. Filippo)